

## COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) MIRONE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) SCANNELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) MAZZU'	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) VASCELLARO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - SEBASTIANO MAZZU

Seduta del 20/02/2020

### FATTO

In relazione ad un finanziamento stipulato il 01.09.2011, anticipatamente estinto in corrispondenza della 30° rata, dopo aver invano esperito il reclamo, parte ricorrente ha adito questo Collegio per l'accoglimento dell'istanza di rimborso degli oneri di cui all'art.125-sexies del D.lgs.385/93. Le richieste avanzate sulla base del criterio proporzionale ammontano complessivamente ad euro 303,12 per commissioni ed oneri assicurativi, al netto di quanto già ricevuto.

L'intermediario costituitosi osserva che la ricorrente ha provveduto all'estinzione del finanziamento in data 31.03.2014 corrispondendo l'importo di euro 3.111,14 e in quella sede l'intermediario, in ossequio alle prescrizioni contrattuali, ha rimborsato la quota parte delle commissioni gestione pratica per euro 238,14 e di gestione interna rischio credito per euro 224,28. Parte resistente, evidenzia, inoltre, che successivamente alla presentazione del ricorso ha messo a disposizione della ricorrente l'ulteriore somma di euro 171,76, di cui euro 117,00 per spese di istruttoria, euro 34,76 per premio assicurativo rischio vita ed euro 20 per spese del ricorso.

Alla luce di quanto dedotto, l'intermediario chiede di dichiarare cessata la materia del contendere.

## DIRITTO

Sulla richiesta di rimborso degli oneri non goduti di cui al D.lgs.385/93, si richiama il recente principio affermato dall'Arbitro (Collegio di Coordinamento n.26525/2019) secondo cui: *“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF”* (Cfr. Collegio di Coordinamento n.6167/2014). Con riferimento alla quota ripetibile dei costi *up-front*, la richiamata decisione prevede che il criterio preferibile per la quantificazione dell'importo sia analogo a quello stabilito dalle parti per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Conseguentemente, che il criterio di rimborso dei costi retrocedibili in caso di estinzione anticipata del finanziamento deve essere misto, ossia secondo il *pro-rata temporis* per gli oneri *recurring* e secondo la curva degli interessi di cui al piano di ammortamento del finanziamento per quanto concerne gli oneri *up-front* (Cfr. Collegio di Coordinamento n.26525/2019).

Nel caso *de quo*, i costi *recurring* oggetto di controversia rinvenibili dal contratto in atti riguardano le commissioni soggetto erogante per gestione pratica (lettera F), le commissioni intermediario del credito per gestione pratica (lettera G), le commissioni intermediario per copertura rischio di credito (lettera H), già interamente rimborsate e gli oneri assicurativi rischio vita (lettera M). Afferiscono agli oneri *up-front* le commissioni intermediario (lettera A) e le commissioni intermediario del credito (lettera B).

Aderendo all'argomentazione del Collegio di Coordinamento (decisione n.26525/2019) in punto di preferibilità del criterio che le parti avevano previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi ai fini della quantificazione dei costi *up-front* da retrocedere, questo Collegio ritiene - nel caso di specie - di accogliere la domanda restitutoria delle voci di costo "istantanee", appresso specificate:

- commissioni intermediario (lettera A), euro 136,18;
- commissioni intermediario del credito (lettera B), euro 60,93.

Conferma, in speculare applicazione dei criteri consolidati, la retrocessione dei seguenti costi *recurring* e per gli importi sotto indicati, con esclusione delle commissioni intermediario per copertura rischio di credito (lettera H), in quanto già rimborsate:

- commissioni soggetto erogante per gestione pratica (lettera F), euro 59,80;
- commissioni intermediario del credito per gestione pratica (lettera G), euro 122,61;
- oneri assicurativi rischio vita (lettera M), euro 34,76.

A fronte della complessiva somma spettante alla ricorrente di euro 414,28 vanno detratti euro 238,14 abbuonati in conteggio estintivo a titolo di provvigioni, tale per cui il saldo dovuto è di euro 176,14, al netto di quanto eventualmente corrisposto.

## PER QUESTI MOTIVI

**alla restituzione dell'importo complessivo di € 176,14, al netto di quanto eventualmente già restituito.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese**



Decisione N. 6656 del 09 aprile 2020

Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

**della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
MARIA ROSARIA MAUGERI